



COMUNE DI LEVERANO
(Provincia di Lecce)

**Approvato con
deliberazione del
Consiglio Comunale
n. 11 del 28/05/2008**

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE**

INDICE

Capo Primo	OGGETTO DEL REGOLAMENTO. FINALITA'	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Finalità</i>	<i>Pag. 4</i>
Capo Secondo	DEFINIZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI	
<i>Art. 3</i>	<i>Definizione delle entrate tributarie</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Definizione delle entrate patrimoniali</i>	<i>Pag. 5</i>
Capo Terzo	DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE. AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI	
<i>Art. 5</i>	<i>Determinazione delle aliquote e delle tariffe</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni</i>	<i>Pag. 5</i>
Capo Quarto	GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	
<i>Art. 7</i>	<i>Forme di gestione delle entrate</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Funzionario responsabile per la gestione dei tributi locali</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Soggetti responsabili delle entrate non tributarie</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Dichiarazioni tributarie</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Attività di verifica e controllo</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Finalità della definizione dell'accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Ambito di applicazione</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Avvio del procedimento</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Procedimento ad iniziativa del contribuente</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Invito a comparire per definire l'accertamento</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Atto di accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Perfezionamento della definizione</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Effetti della definizione</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Sanzione a seguito di adesione per omessa impugnazione</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Ravvedimento operoso</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Interessi</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Compensazioni</i>	<i>Pag. 18</i>
Capo Quinto	CONTENZIOSO	
<i>Art. 27</i>	<i>Contenzioso tributario</i>	<i>Pag. 19</i>
Capo Sesto	RISCOSSIONE. SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO. RIMBORSI. LIMITI DI ESENZIONE	

<i>Art. 28</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Sospensione e dilazione del versamento</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 21</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Importi minimi per la riscossione dei crediti derivanti da attività di accertamento e per il rimborso dei tributi</i>	<i>Pag. 22</i>
<i>Art. 32</i>	<i>Importi minimi per il versamento dei tributi</i>	<i>Pag. 22</i>
Capo Settimo	DIRITTI DEL CONTRIBUENTE	
<i>Art.33</i>	<i>Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>Art.34</i>	<i>Garante del contribuente</i>	<i>Pag. 24</i>
<i>Art.35</i>	<i>Diritto di interpello</i>	<i>Pag. 24</i>
<i>Art.36</i>	<i>Autotutela</i>	<i>Pag. 26</i>
<i>Art.37</i>	<i>Esercizio dell'autotutela</i>	<i>Pag. 27</i>
<i>Art.38</i>	<i>Oggetto dell'autotutela</i>	<i>Pag. 28</i>
<i>Art.39</i>	<i>Limiti all'esercizio dell'autotutela</i>	<i>Pag. 30</i>
Capo ottavo	DISPOSIZIONI FINALI	
<i>Art.40</i>	<i>Disposizioni Finali</i>	<i>Pag. 30</i>

CAPO PRIMO

Oggetto del Regolamento. Finalità

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di LEVERANO con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

Art.2

Finalità

1. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

CAPO SECONDO

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

Art.3

Definizione delle entrate tributarie

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Art. 4

Definizione delle entrate patrimoniali

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

<p style="text-align: center;">CAPO TERZO DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE. AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI</p>
--

Art.5

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Art.6

Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

CAPO QUARTO

GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art.7

Forme di gestione delle entrate

1. Per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie, il Comune può utilizzare, anche disgiuntamente, una delle seguenti modalità di gestione:
 - in economia, autonomamente o nelle forme associate previste negli articoli da 30 a 34 del D. Lgs. n. 267/2000,
 - mediante affidamento a terzi, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 - 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997;
 - 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano le attività in oggetto, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - 3) le società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000, mediante convenzione, alle condizioni di cui al punto 3, lettera b), del comma 5 dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;
 - 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di

riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

2. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
3. La forma di gestione deve essere scelta secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Art.8

Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali.

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune designa un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. In particolare il Funzionario Responsabile:
 - a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
 - c) cura il contenzioso tributario;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

Art.9

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.

Art.10

Dichiarazioni, Denunce e Comunicazioni tributarie

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione/denuncia/comunicazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. In caso di presentazione della dichiarazione/denuncia/comunicazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende omessa la dichiarazione/denuncia/comunicazione, a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione/denuncia/comunicazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Art.11

Attività di verifica e controllo

1. È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.
2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in

3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.
4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
5. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo-sanzionatorio.
6. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art.12

Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente, indicazione del Responsabile del Tributo).
5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
6. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento o consegnate direttamente nelle mani del contribuente da parte del personale addetto.
7. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attività di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

Art.13

Finalità della definizione dell'accertamento con adesione

La definizione dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n.218, costituisce uno strumento di cui i contribuenti e gli uffici preposti all'attività di accertamento dei tributi si possono avvalere con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione al fine di ridurre il contenzioso per tutte le parti in causa.

Art.14

Ambito di applicazione

1) L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per gli atti impositivi di accertamento (avviso di accertamento o atti equipollenti) e non si estende agli avvisi di mera liquidazione del tributo conseguenti all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti (recupero di imposta dichiarata e non versata totalmente, errori materiali e di rendita), nonché agli atti di riscossione (ordinanza-ingiunzione; iscrizione a ruolo) di maggiori somme dovute per l'intervenuta definitività dell'atto di imposizione sia per mancata impugnazione dello stesso che per l'intervenuta sentenza definitiva a seguito di contenzioso tributario.

2) L'atto impositivo può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i co-obbligati.

3) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile, e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo di mero fatto o di stima di valore, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le cosiddette "questioni di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali la obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4) Competente alla definizione è il Funzionario Responsabile del tributo o della gestione del tributo.

Art.15

Avvio del procedimento

Il procedimento di adesione può essere attivato a cura del Funzionario Responsabile prima della notifica dell'avviso di imposizione, ovvero, su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di imposizione.

Art.16

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

- 1) Il Funzionario Responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio ad un accertamento già formato, ma non ancora notificato, ha facoltà di inviare al contribuente, a mezzo raccomandata, apposito atto di invito a comparire nel quale devono essere indicati gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione a cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione, nonché il giorno ed il luogo della comparizione per il contraddittorio.
- 2) La partecipazione del contribuente, o di un suo delegato munito di apposita procura, nonostante l'invito non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito non è sanzionabile.
- 3) Non può fissarsi la comparizione prima del decorso di giorni 15 dall'invio della raccomandata di invito. A richiesta, anche orale o telefonica del contribuente o del suo procuratore speciale, può essere differita, ma solo per una volta, salvo casi eccezionali, la data per la comparizione.
- 4) La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio, lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano addivenire ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art.17

Procedimento ad iniziativa del contribuente

- 1) Il contribuente al quale sia stato notificato l'atto di imposizione, non preceduto dall'invito di cui all'art. 16 del presente regolamento, può formulare, entro il termine di impugnativa, innanzi alla Commissione Tributaria, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando anche il proprio recapito telefonico e fax. L'istanza può essere presentata sia direttamente mediante consegna all'ufficio tributi o con spedizione a mezzo raccomandata.

- 2) L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
- 3) La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di giorni 90 dalla data di consegna diretta dell'istanza o di spedizione a mezzo raccomandata, sia dei termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo e delle sanzioni in misura ridotta.
- 4) Entro giorni 15 dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula l'invito a comparire a mezzo raccomandata, ovvero telefonicamente o a mezzo di comunicazione via fax o posta elettronica certificata.
- 5) Con riferimento ai presupposti dell'accertamento con adesione, e cioè la presenza di materia concordabile, come qualificata nel precedente art.14 del presente regolamento, al fine di evitare incertezze da parte del contribuente, nell'atto di imposizione deve essere indicato se in relazione allo stesso può essere presentata istanza di definizione concordata. Se a seguito di tempestiva presentazione dell'istanza su iniziativa del contribuente e nell'ipotesi di mancata indicazione nell'atto di imposizione della facoltà di avvalersi della definizione concordata, o errata indicazione della menzionata facoltà, qualora difettino i presupposti di diritto per la definizione, l'Ufficio comunica senza indugio a mezzo raccomandata a.r. il diniego alla richiesta di definizione. Al fine di evitare disagi per il contribuente e garantirgli il diritto di impugnativa o pagamento ridotto per acquiescenza nei casi in cui sia erroneamente indicato nell'atto la facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione, sono confermati gli effetti di sospensione del termine per giorni 90 sia per la impugnativa che per il pagamento per acquiescenza.
- 6) La presentazione dell'istanza con adesione, nel caso in cui l'atto impositivo rechi indicazione contraria, rende l'istanza presentata priva di qualsivoglia effetto. In tal caso, l'ufficio non ha alcun obbligo di comunicazione o di invito a comparire. Rimane, quindi, confermato il termine di rito di giorni 60 dalla notifica, sia per l'impugnazione dell'atto di accertamento che per il pagamento in misura ridotta per volontaria omessa impugnazione.

Art.18

Invito a comparire per definire l'accertamento

- 1) La mancata comparizione del contribuente, nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
- 2) Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
- 3) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art.19

Atto di accertamento con adesione

- 1) A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente e/o il suo procuratore speciale, l'Ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore speciale e dal Funzionario responsabile del tributo.
- 2) Nell'atto di adesione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione. Le sanzioni sono calcolate in ragione di 1/4 di quelle dovute, commisurate sulla maggiore imposta definita. La riduzione ad 1/4 non trova applicazione per le sanzioni di omesso o ritardato versamento della imposta, anche nelle ipotesi in cui la misura del tributo venga rideterminata in sede di accertamento con adesione.

Art.20

Perfezionamento della definizione

- 1) La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla data di

sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. Può essere disposto il pagamento in forma rateale fino ad un massimo di n. 10 rate mensili, su richiesta del contribuente, solo qualora l'importo complessivamente dovuto per la definizione risulti superiore ad € 500,00 per ogni atto di accertamento concordato. In caso di pagamento rateale, vengono applicati sulle somme dovute gli interessi calcolati secondo i tassi previsti dalla normativa nazionale, dalla data di sottoscrizione dell'adesione.

2) Per gli importi superiori ad € 2.500,00, l'ufficio subordina la concessione della rateazione alla presentazione da parte del contribuente d'idonea garanzia tramite polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

3) In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il contribuente decade automaticamente dalla rateazione ed il credito tributario residuo diviene immediatamente esigibile nelle forme di legge e deve essere versato in un'unica soluzione, entro la scadenza della rata successiva, con la maggiorazione della sanzione del 30% dell'importo non versato nel termine previsto. In difetto di adempimento si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute.

4) Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire, anche a mezzo fax, la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'Ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Art.21

Effetti della definizione

1) La definizione si perfeziona con il versamento dell'intera somma o in caso di dilazione concessa, con il versamento della prima rata.

2) L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

3) All'atto della sottoscrizione il contribuente si obbliga al versamento delle intere somme conciliate a titolo di imposta, sanzioni ed interessi entro giorni 20

dalla sottoscrizione; in caso di pagamento dilazionato alle scadenze previste, fermo restando l'obbligo del versamento della prima rata entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. Il mancato rispetto del termine per il versamento costituisce violazione punibile ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 18 dicembre 1997 n.471 con la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato nel termine previsto.

4) Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del versamento dell'intera somma o della prima rata in caso di pagamento frazionato.

5) In caso di omesso versamento dell'intero importo o della prima rata la adesione non si perfeziona e l'atto di imposizione ritrova piena validità ed efficacia. In tal caso il termine per impugnare l'atto è di giorni 60 dalla notifica oltre alla sospensione di giorni 90 dalla data di presentazione della istanza di accertamento con adesione.

Art.22

Sanzione a seguito di adesione per omessa impugnazione (acquiescenza)

1) Le sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento o atto equipollente, con la sola esclusione di quella per omesso o ritardato pagamento qualora irrogata, sono dovute in ragione di 1/4 dell'importo indicato nell'atto di imposizione se il contribuente effettua il pagamento, entro il termine di impugnativa dell'atto, dell'intera somma dovuta per imposta, interessi e sanzioni in misura ridotta, sempre che non si stata legittimamente presentata dal contribuente istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art.17 del presente regolamento.

2) L'atto di accertamento deve contenere l'avvertenza e l'indicazione delle somme dovute qualora il contribuente voglia avvalersi della definizione a seguito di volontaria omessa impugnazione.

3) Le somme versate ai sensi del primo comma del presente articolo non sono ripetibili in alcun modo e non possono essere oggetto di richiesta successiva di restituzione e/o rimborso da parte del contribuente, costituendo il pagamento

dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta comportamento volontario di accettazione e transazione irrevocabile dell'atto di accertamento, salvo le ipotesi di annullamento dell'avviso di accertamento nell'esercizio della facoltà di autotutela.

Art.23

Ravvedimento operoso

1) La sanzione è ridotta, secondo il disposto del II comma del presente articolo, sempre che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto conoscenza.

2) E' dovuta una sanzione pari ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di giorni trenta dalla data prevista per il pagamento; è dovuta una sanzione pari ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione e/o denuncia relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; è dovuta la sanzione di un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione e/o denuncia , se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

3) Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati secondo le disposizioni dell'art. 25 del presente regolamento.

Art.24

Sanzioni

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Art.25

Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art.26

Compensazione

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

CAPO QUINTO CONTENZIOSO.

Art.27

Contenzioso tributario

1. Ai sensi del comma 3 dell'art.11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546/92, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale con la difesa e l'assistenza in giudizio del Funzionario Responsabile del Settore Tributi.
2. La difesa e l'assistenza in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

CAPO SESTO RISCOSSIONE. SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO. RIMBORSI. LIMITI DI ESENZIONE

Art.28

Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione volontaria delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi; a mezzo di c/c postale intestato al Comune di Leverano – Servizio di Tesoreria Comunale; ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.

2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e s.m.i., se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.

Art.29

Sospensione e dilazione del versamento

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e previa apposita relazione dei Servizi Sociali, su richiesta dell'ufficio, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 10, comprese eventuali sanzioni ed interessi, se trattasi di entrate arretrate.

4. In caso di dilazione per comprovate difficoltà economiche, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art. 25. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad € 2.500,00 ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.
5. Le dilazioni di pagamento disciplinate dal comma 3 del presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.

Art.30

Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

Art.31

Importi minimi per la riscossione dei crediti derivanti da attività di accertamento e per il rimborso dei tributi

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo, anche coattiva, e alla riscossione dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, derivanti dall'attività di accertamento, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito e con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di €16,00.
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario comprensivo o costituito solo da sanzioni e interessi, derivi dalla ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
3. Se l'importo del credito supera il limite stabilito nel precedente comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
4. Non si fa luogo al rimborso del tributo pagato e non dovuto quando l'importo da rimborsare non superi, per ciascun anno d'imposta e per ciascun provvedimento, l'importo di €16,00.

Art. 32

Importi minimi per il versamento dei tributi

1. Non si fa luogo al versamento se l'**imposta comunale sugli immobili** da versare è **inferiore e/o pari a €5,00**. Se l'importo da versare è superiore a € 5,00, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.
2. Non si fa luogo all'iscrizione a ruolo della **tassa rifiuti** per somme inferiori a € 11,00.

3. Non si fa luogo al versamento della **tassa giornaliera di smaltimento** se l'importo da versare è **inferiore e/o pari a €2,00**. Se l'importo da versare è superiore a €2,00, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.
4. Non si fa luogo al versamento dell'imposta **sulla pubblicità e dei diritti di affissione** se l'importo da versare è **inferiore e/o pari a €2,00**.
Se l'importo da versare è superiore a € 2,00, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta o del diritto dovuti.
6. Non si fa luogo al versamento della **tassa sull'occupazione di suolo pubblico** se l'importo da versare è **inferiore e/o pari a €2,00**.

CAPO SETTIMO DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 33

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

- 1) Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, nonché nelle private abitazioni per i tributi la cui determinazione ne impone e consente la verifica dello stato dei luoghi, sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente motivati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
- 2) Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi

agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.

3) Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio del Responsabile del tributo con la collaborazione del professionista che lo assiste o rappresenta

4) Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5) Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo.

6) L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza e deve contenere le motivazioni del mancato accoglimento delle osservazioni e/o richieste comunicate dal contribuente.

Art. 34

Garante del contribuente

1) Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al Garante del contribuente, così come previsto dall'articolo 13 della legge n. 212 del 27 luglio 2000, il Comune può demandare l'esercizio di tali funzioni, per i tributi di cui è soggetto attivo, al difensore civico.

Art. 35

Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.

2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.
6. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
9. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
11. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

12. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
13. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
14. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
15. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

Art. 36

Autotutela

- 1) Il Comune applica, relativamente agli atti concernenti i tributi di propria competenza, l'istituto dell'autotutela secondo i principi, criteri e modalità di cui al presente articolo e seguenti.
- 2) Mediante l'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela, l'amministrazione comunale, per il tramite del Funzionario Responsabile e/o designato alla gestione del tributo o del Dirigente dell'ufficio tributi, ha facoltà di rivedere il comportamento posto in essere nel rapporto tributario, al fine di valutare discrezionalmente ed obiettivamente la bontà del proprio operato, così da riconsiderare la legittimità dell'atto amministrativo emesso.
- 3) Il presupposto dell'esercizio del potere di autotutela è dato dall'esistenza congiunta di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. L'interesse pubblico sussiste ogniqualvolta l'Amministrazione comunale sia chiamata ad assicurare che il contribuente sia destinatario di un'imposizione giusta e conforme alle regole dell'ordinamento, nonché ad assicurare l'esigenza di un contenzioso inutile e dall'esito scontato negativo per le ragioni del comune.

4) Il ricorso all'istituto dell'autotutela assicura la rispondenza dell'attività amministrativa del riesame dell'atto ai principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Art. 37

Esercizio dell'autotutela

1) Spetta al Funzionario Responsabile del tributo, il potere di procedere all'annullamento totale o parziale dell'atto stesso nell'esercizio del potere di autotutela.

2) Le forme per l'esercizio del potere di autotutela sono quelle stesse richieste per l'emaneazione dell'atto di imposizione.

3) Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui sollecitazione in tal senso, non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato dal richiedente.

4) Dell'eventuale annullamento, revoca, rinuncia all'imposizione, come nel caso di rigetto dell'istanza del contribuente, deve esserne data tempestiva comunicazione a questi. Nei casi in cui nell'esercizio dell'autotutela la pretesa impositiva venga rettificata, oltre al contribuente, va data tempestiva comunicazione all'organo giurisdizionale eventualmente adito in caso di pendenza di giudizio. Si considera come notiziata al contribuente la comunicazione inviata al difensore presso il quale il contribuente ha eletto domicilio.

5) Il provvedimento di accoglimento parziale o totale deve essere motivato con l'espressa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di illegittimità o infondatezza dell'atto che ne hanno giustificato l'annullamento totale o parziale.

Art. 38

Oggetto dell'autotutela

- 1) Il potere di autotutela può esprimersi attraverso l'adozione di provvedimenti di annullamento totale o parziale, di revoca dell'atto illegittimo o di rinuncia all'imposizione.
- 2) Oggetto di annullamento possono essere non solo gli atti tipici di imposizione quali gli avvisi di accertamento, di liquidazione, di irrogazione sanzioni, ma anche tutti gli atti che incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali ad esempio il ruolo, le ingiunzioni, gli atti di diniego di agevolazioni tributarie o di rimborso di imposte indebitamente versate.
- 3) Il Funzionario competente, è tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi di:
 - a) errore di identificazione della persona destinataria dell'atto o del soggetto passivo in ragione delle denunce presentate dal contribuente;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto di imposta;
 - d) doppia imposizione per la medesima fattispecie impositiva;
 - e) mancata considerazione di pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti, anche da soggetti terzi;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza dell'attività di accertamento e/o liquidazione);
 - g) sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o agevolazioni precedentemente negati, sempre che il diritto del contribuente non sia collegato ad obblighi di dichiarazione, denuncia, comunicazione e documentazione omessi dal contribuente;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile da parte dell'ufficio.

4) Il potere di revoca del provvedimento può essere esercitato qualora ragioni di opportunità o di convenienza per la pubblica amministrazione richiedano una nuova valutazione delle condizioni che hanno dato luogo all'emanazione dell'atto stesso.

5) La rinuncia all'imposizione si configura nella decisione del Funzionario Responsabile di non procedere alla notificazione di atti e provvedimenti tributari qualora durante il procedimento di accertamento, comunicato al contribuente, vengano acquisiti elementi documentali tali da indurre alla rinuncia di emettere l'atto amministrativo, riconoscendo la validità del comportamento posto in essere da parte del contribuente medesimo.

In tale ultima ipotesi non vi è obbligo di comunicazione alcuna al contribuente.

6) Il Funzionario competente ha facoltà di sospendere gli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato nelle more della valutazione dell'istanza di autotutela o nelle ipotesi di atto impugnato fino alla decisione del giudice adito nello stato e grado del procedimento al momento della richiesta di riesame in autotutela. Il citato potere di sospensione non riguarda il termine per la impugnazione dell'atto di imposizione e di tutti gli altri termini processuali.

7) Qualora in seguito all'annullamento in autotutela si imponga l'emissione di un nuovo atto d'imposizione rispetto alla posizione tributaria per la quale è stato già emesso un precedente atto, quest'ultimo deve essere preventivamente annullato con apposito provvedimento comunicato al destinatario, non valendo la notifica del successivo avviso di imposizione come provvedimento di annullamento. Qualora, invece, l'atto da rettificare sia stato oggetto di impugnazione è sufficiente una comunicazione di rideterminazione della pretesa, che può avvenire anche nella forma delle controdeduzioni e/o atto di costituzione in giudizio.

Art. 39

Limiti all'esercizio dell'autotutela

1) Non costituiscono ostacolo all'esercizio dell'autotutela:

a) la definitività dell'atto;

b) l'esistenza di una sentenza passata in giudicato per motivi formali;

c) l'esistenza di una sentenza passata in giudicato per motivi di merito diversi da quelli in base al quale viene richiesto l'annullamento dell'atto;

d) la mancanza di un istanza da parte del contribuente.

2) Costituisce limite all'esercizio dell'autotutela:

a) la sentenza passata in giudicato che abbia pronunciato sul merito della controversia;

b) la decadenza del termine per l'esercizio del potere di accertamento o liquidazione lì dove sussistano atti definitivi e si controverte sulla soggettività passiva. In tal caso, infatti, il dovere di buona amministrazione non consente all'ufficio l'annullamento dell'atto impositivo lì dove non sia possibile accertare il tributo nei confronti dell'effettivo soggetto passivo di imposta, qualora questi non abbia provveduto al versamento dell'imposta dovuta ed il destinatario originario dell'atto non abbia adempiuto ai propri obblighi di denuncia, dichiarazione, comunicazione e rettifica.

CAPO OTTAVO

Disposizioni finali

Art.40

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.